

ULTIMO

4/09/2006

Fondo Assistenza Sanitaria Interna per i dipendenti
delle società del gruppo RAI

STATUTO



Dott. Francesco Maria Ragnisco
NOTAIO

allegato B al N. 15385

STATUTO

del "FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTERNA PER I DIPENDENTI

DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO RAI"

Articolo 1

E' costituita l'Associazione non riconosciuta non avente fini di lucro denominata "Fondo Assistenza Sanitaria Interna per i dipendenti delle Società del Gruppo RAI e per gli ex dipendenti delle Società del Gruppo RAI in pensione", che in appresso sarà chiamata semplicemente "FONDO".

Articolo 2

Il Fondo ha sede in Roma presso la Sede legale della RAI.
La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2030 e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea.

Articolo 3

Il Fondo ha lo scopo di erogare agli aventi titolo, nell'ambito di un sistema di mutualità, prestazioni sanitarie (secondo le modalità pattuite dagli accordi assicurativi che potranno interessare i familiari dei Soci ai quali sarà richiesta specifica contribuzione).

Tali prestazioni potranno essere anche integrative dell'assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale.

Il Fondo, inoltre, sempre ispirandosi a rigorosi criteri di indipendenza, autonomia, giustizia ed equità, studia ed attua varie forme di intervento in materia assistenziale uti-

li alla migliore tutela sociale e psico-fisica del socio.

II Fondo non può avere altri scopi, non ha fini di lucro, non può esercitare attività commerciali neppure parziali e/o occasionali.

Articolo 4

II Fondo è retto dalle norme del presente Statuto e da quanto disposto, per quanto di ragione, dall'Accordo Sindacale che trovasi allegato sub 1) allo statuto approvato con l'atto costitutivo del Fondo del 7 maggio 1991 e dai successivi accordi in materia, i quali si applicano ai dipendenti in servizio e non si estendono ai pensionati che verranno ammessi.

Articolo 5

Hanno diritto ad iscriversi al Fondo, con decorrenza dalla sua costituzione, tutti i dipendenti a tempo indeterminato della RAI con qualifica di quadro, impiegato ed operaio, di professore d'orchestra, ed artista del coro in servizio alla stessa data, nonché, dalla data di assunzione, quelli assunti successivamente alla predetta data; ed infine tutti i pensionati che abbiano svolto l'ultima loro attività lavorativa presso la RAI.

Hanno, inoltre, diritto di iscriversi al Fondo, a decorrere dal 1° gennaio 2006, tutti i lavoratori dipendenti a tempo determinato della RAI - Radiotelevisione italiana Spa e delle Società del Gruppo Rai alle condizioni, nei limiti e con le



Dott. Francesco Maria Ragnisco
NOTAIO

modalità previste dalle polizze assicurative e/o dagli accordi sindacali già sottoscritti in materia.

Hanno, altresì, diritto ad iscriversi al Fondo, con decorrenza dalla data di approvazione del presente Statuto, o dalla successiva data di assunzione, tutti i dipendenti a tempo indeterminato delle altre Società del Gruppo Rai, con esclusione di coloro il cui rapporto di lavoro sia regolato dal Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico o dal Contratto Nazionale per i Dirigenti di Aziende Industriali; nonché, tutti i pensionati che abbiano svolto l'ultima loro attività lavorativa presso le altre Società del Gruppo RAI.

L'iscrizione è aperta a ciascun avente diritto per sua libera elezione e tramite presentazione, per quanto riguarda i lavoratori in servizio attualmente non iscritti, di una apposita domanda al Fondo da inoltrare entro quattro mesi dalla data di approvazione del presente Statuto o dalla data della successiva assunzione; e per quanto riguarda i pensionati entro quattro mesi dalla data di approvazione del presente Statuto ovvero dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'associato in servizio assume il titolo a godere dei benefici indicati negli accordi citati all'articolo 4, per quanto di ragione, secondo le modalità previste dalla polizza assicurativa; mentre l'associato pensionato ha tutti i benefici derivanti dalla partecipazione al Fondo ed alle prestazioni previste dalla specifica polizza assicurativa, però non

può avvalersi del contributo RAI o delle altre Società del Gruppo Rai, nè può partecipare agli organismi sociali eletti vi del Fondo.

L'iscrizione al Fondo comporta, per i soci l'accettazione integrale del presente Statuto e per quanto di ragione, degli Accordi sindacali sopra richiamati.

Se non iscritto entro i termini suddetti, il dipendente od il pensionato potrà richiedere l'iscrizione successivamente secondo le modalità previste dalla polizza assicurativa.

Articolo 6

La qualità di socio per i dipendenti a tempo indeterminato in servizio si perde:

- a) per cessazione del rapporto di lavoro con la RAI o con altra Società del Gruppo Rai;
- b) per dimissioni dal Fondo. Le dimissioni devono essere presentate almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto di assicurazione stipulato dal Fondo ed avranno efficacia dalla data di scadenza del predetto contratto, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione;
- c) per radiazione.

La qualità di socio per i dipendenti in servizio a tempo determinato si perde:

- a) per rinuncia all'applicazione delle condizioni di cui all'articolo 5, secondo capoverso;
- b) per dimissioni dal Fondo. Le dimissioni devono essere pre-



Dott. Francesco Maria Ragnisco
NOTAIO

sentate almeno mesi prima della scadenza del contratto di

assicurazione stipulato dal Fondo ed avranno efficacia alla

data di scadenza del predetto contratto, salvo diversa deter-

minazione del Consiglio di Amministrazione;

c) per radiazione.

La qualità di socio per i pensionati si perde:

a) per totale perdita del diritto alla pensione;

b) per dimissioni dal Fondo. Le dimissioni devono essere pre-

sentate almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto di

assicurazione stipulato dal Fondo ed avranno efficacia dalla

data di scadenza del predetto contratto, salvo diversa deter-

minazione del Consiglio di Amministrazione;

c) per radiazione.

Inoltre, per tutti, la qualità di socio si perde allorchè

cessi il proprio diritto, secondo quanto verrà previsto dal

contratto di assicurazione stipulato dal Fondo.

Articolo 7

Le entrate del Fondo, necessarie per l'adempimento dei
suoi scopi, sono costituite:

a) da un contributo annuale pro-capite a carico della RAI o
di altra Società del Gruppo Rai, come da Accordi sindacali;

b) da un contributo annuale a carico di ciascun associato di-
pendente come da Accordi sindacali;

c) dai versamenti annuali dei pensionati e dai versamenti dei
lavoratori a tempo determinato;

d) da ogni altro provento derivante dalla sua attività istituzionale, nonché dai proventi straordinari ad essa connessi.

Le Aziende provvederanno d'ufficio alle trattenute sugli emolumenti dei dipendenti in servizio ed ai corrispettivi stanziamenti di competenza aziendale, comunicando al Fondo l'importo complessivo di dette contribuzioni, che vengono imputate secondo quanto stabilito dall' accordo intercorso tra la Rai e le Organizzazioni Sindacali in data 8 giugno 1987 all'apposito conto e bilancio intestato alla previdenza aziendale e dagli altri accordi di analogo contenuto intercorsi tra ciascuna ulteriore Azienda del Gruppo Rai e le Organizzazioni Sindacali stesse.

Articolo 8

Le disponibilità del Fondo debbono essere impiegate integralmente con norme di oculata prudenza secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, con la stipulazione di convenzioni con una o più Compagnie di Assicurazione.

I mezzi del Fondo non potranno essere destinati per titoli diversi da quelli dell' assistenza sanitaria ai soci.

I prelievi delle somme del Fondo potranno essere effettuati soltanto in base ai mandati di pagamento firmati dal Presidente del Fondo o dal Consigliere da esso formalmente delegato ai prelievi.

Articolo 9



Dott. Francesco Maria Ragnisco
NOTAIO

Sono organi del Fondo:

- a) L'Assemblea dei soci (dipendenti in servizio);
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 10

L'Assemblea rappresenta l'universalità degli iscritti.

Gli iscritti, dipendenti in servizio, saranno rappresentati nell'assemblea da loro delegati, uno ogni duecento iscritti o minore numero di iscritti per le Società del Gruppo Rai che abbiano un numero di soci inferiore a duecento.

La individuazione dei delegati - che comporterà l'attribuzione ad essi di pieni poteri per ciò che concerne le decisioni da assumere in sede assembleare - avverrà mediante votazione da parte degli iscritti, ciascuno presso la propria Società od il proprio settore di appartenenza.

Il regolamento delle predette elezioni è allegato al presente Statuto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La qualità di delegato è incompatibile con le cariche previste dalle lettere b, c e d dell'articolo 9. Chiunque si trovasse a rivestire una doppia carica dovrà entro quindici giorni dalla seconda nomina indicare l'incarico prescelto.

Ogni delegato ha diritto ad un voto.

I delegati durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

bili; i delegati cessati, a seguito della perdita della qualità di socio, ai sensi del precedente articolo 6, verranno sostituiti dai primi non eletti, nelle liste a cui risultano rispettivamente assegnati i delegati uscenti, nell'ultima votazione effettuata, fino ad esaurimento; nella ipotesi di esaurimento dei nominativi risultanti dall'ultima elezione, dovrà effettuarsi un'altra votazione con le modalità sopra citate.

Alle Assemblee intervengono anche i membri del Consiglio di Amministrazione nominati dalla RAI e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, anche non iscritti al Fondo, e senza, comunque facoltà di voto.

Anche i revisori, qualora non fossero iscritti al Fondo, potranno intervenire alle Assemblee, sempre senza facoltà di voto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento del 50% più uno dei delegati in prima convocazione e senza alcun limite di presenti in seconda convocazione. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con l'intervento del 50% più uno dei delegati. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, salvo per quanto previ-



Dott. Francesco Maria Ragnisco
NOTAIO

sto in tema di modifiche statutarie e di scioglimento del
Fondo.

Nel caso di modifiche statutarie le deliberazioni dell'
Assemblea saranno comunicate ai Soci pensionati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione. In caso di sua mancanza, l'Assemblea nomina
il proprio Presidente.

Nomina altresì un segretario a meno che il verbale sia, o
debba essere ai sensi di legge, redatto da un Notaio.

I verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Se-
gretario.

L'Assemblea ordinaria nomina i Revisori, delibera sul bi-
lancio preventivo e consuntivo, sugli indirizzi e sulle di-
rettive dell' Associazione, nonchè sulle altre questioni di
volta in volta proposte all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello
Statuto e sullo scioglimento del Fondo; in tali casi l'Assem-
blea si considera validamente costituita con la presenza di
almeno i due terzi dei delegati e le modifiche devono essere
approvate con il voto favorevole di almeno il 50% più uno del
numero totale dei delegati.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione
in Italia, anche fuori della sede legale, negli uffici che
saranno di volta in volta indicati nell'avviso. Questo deve
essere inviato ai delegati come sopra nominati almeno 15

giorni prima della data fissata per la convocazione e deve contenere l'elenco degli argomenti in discussione; potrà contenere anche la data per l'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'esame e l'approvazione, entro il 30 giugno, del bilancio di esercizio.

Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate, inoltre, quando ne facciano richiesta almeno tre membri del Consiglio, o il Collegio dei revisori, o il 35% dei delegati.

Articolo 11

Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione che si compone di 5 membri di cui 4 designati e nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie dell'accordo istitutivo del Fondo e 1 dalla RAI; essi possono essere anche non soci.

Articolo 12

Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i membri designati e nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie dell'accordo istitutivo del Fondo.

Egli ha la rappresentanza legale del Fondo e può, per determinati atti, delegare i suoi poteri ad altri membri del Consiglio stesso. Egli convoca il Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della attuazione dei programmi, dell'assoluto rispetto degli scopi e delle finalità del Fondo, è pu-



Dott. Francesco Maria Ragnisco
NOTAIO

re responsabile dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto del Fondo, firma la corrispondenza dispositiva, provvede ai movimenti contabili.

In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal più anziano degli altri 3 membri nominati dalle Organizzazioni Sindacali.

Articolo 13

Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario del Consiglio che può anche non essere membro del Consiglio stesso.

Il Segretario provvede alla contabilizzazione delle entrate e delle spese, tiene aggiornato il libro dei soci ed i libri e i documenti contabili, coadiuva il Presidente del Consiglio di Amministrazione nel disbrigo della corrispondenza ordinaria. Il segretario infine tiene aggiornati i libri degli inventari.

Articolo 14

La gestione del Fondo è controllata da un Collegio di revisori, composto da cinque membri effettivi e quattro supplenti; esso nomina al proprio interno il Presidente.

I membri del Collegio dei Revisori sono nominati dall'assemblea del Fondo.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione al bilancio annuale; potranno accertare l'eventuale consistenza di cassa e

		dinaria
l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà e potranno		sentiti
procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di con-		In pa
trollo.		a) redic
I revisori potranno anche non essere iscritti al Fondo.		all'asse
Nessun compenso è dovuto ai Revisori.		b) appl.
I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Am-		Fondo i
ministrazione senza diritto di voto.		accordi
Articolo 15		c) auto
I membri del Consiglio di Amministrazione ed il Collegio		dei con
dei revisori durano in carica quattro anni. Il mandato può		Gruppo
essere rinnovato.		del Fonc
Quando durante tale periodo uno dei membri del Consiglio		Il C
di Amministrazione viene a cessare per qualsiasi ragione dal-		volte a
l'incarico, deve provvedere alla sostituzione chi ha provve-		riunion
duto alla sua nomina.		ritenga
Nessuna carica è retribuita.		richies
Per il membro designato dalla RAI, che sia dipendente del-		dei Rev
l'Azienda, costituisce causa di decadenza dalla carica di		La c
membro del Consiglio di Amministrazione la risoluzione del		to, cor
rapporto di lavoro con la RAI.		colare
L'assenza ingiustificata ad almeno tre sedute consecutive		ta e gl
del Consiglio di Amministrazione, può costituire, per i mem-		Le s
bri del Consiglio e per i Revisori, causa di decadenza.		tiva de
Articolo 16		Il Co
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione or-		



Dott. Francesco Maria Ragnisco
NOTAIO

dinaria e straordinaria del Fondo con i poteri più ampi consentiti dalla legge e da questo Statuto.

In particolare spetta al Consiglio:

a) redigere il bilancio annuale e la relazione da sottoporre all'assemblea dei delegati entro il 30 giugno;

b) applicare norme e stabilire modalità per gli impieghi del Fondo in armonia con quanto disposto dallo Statuto e dagli accordi contrattuali, vincolanti in materia;

c) autorizzare la stipula degli atti relativi agli impieghi dei contributi versati dalla RAI e dalle altre Società del Gruppo Rai nonché dei contributi e versamenti fatti dai soci del Fondo, conferendo i relativi poteri.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno con non oltre sette mesi di intervallo tra una riunione e l'altra, nonché tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando la convocazione venga richiesta da almeno tre dei suoi componenti, o dal Collegio dei Revisori.

La convocazione sarà effettuata dal Presidente per iscritto, con almeno tre giorni di preavviso, salvo casi di particolare urgenza indicando la data, l'ora, il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.

Il Collegio dei revisori deve essere invitato a partecipar-

vi.		tà
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei vo-	
ti.		c.)
	Le delibere del Consiglio sono inappellabili.	
	Le deliberazioni del Consiglio dovranno essere verbalizza-	
	te su un apposito libro.	e c
	I verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal Se-	
	gretario.	
	Articolo 17	al
	Le modifiche a questo Statuto potranno essere apportate so-	
	lamente con delibera dell' Assemblea Straordinaria, secondo	pre
	quanto stabilito dall'articolo 10 di questo Statuto.	su
	Articolo 18	ch
	La liquidazione del Fondo potrà essere deliberata dall'as-	bl.
	semblea che fisserà le modalità di liquidazione e nominerà u-	16.
	no o più liquidatori.	
	Articolo 19	
	Tutte le eventuali controversie fra gli iscritti e il Fon-	gli
	do saranno sottoposte alla decisione di tre arbitri dei quali	e c
	due da nominarsi uno ciascuno dalla parte attrice e dalla	de:
	convenuta; essi nomineranno un terzo arbitro che svolgerà le	de:
	funzioni di Presidente: in caso di disaccordo sul nome, l'ar-	all
	bitro dovrà essere designato dal Presidente del Tribunale di	
	Roma.	
	Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo senza formali-	val

tà.

Resta salva l'impugnativa ai sensi dell'articolo 827

c.p.c.

Articolo 20

Le spese per la gestione del Fondo sono a carico della RAI e delle altre Società del Gruppo Rai.

Articolo 21

L'esercizio sociale inizia con il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro cinque mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo annuale e quello preventivo del successivo esercizio che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria ed inoltre la relazione di cui all'articolo 16.

Articolo 22

Ogni delibera di modifica di questo statuto e/o di scioglimento del Fondo avrà efficacia solo se approvata dalla RAI e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie dell'accordo istitutivo del Fondo nei limiti e nel rispetto delle norme concordate con gli accordi sindacali menzionati all'articolo 4 del presente Statuto.


Articolo 23

Per tutto quanto non fosse previsto in questo Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi speciali in ma-

teria.

F.to Fusco Bruno

" Francesco Maria Ragnisco notaio



segue allegato B al N. 15385

REGOLAMENTO ELETTORALE FASI

Articolo 1 - ASSEMBLEA DEI DELEGATI

1. A norma dell'articolo 10 dello Statuto, l'Assemblea dei Delegati è costituita da un numero di componenti pari al numero dei soci, dipendenti RAI a tempo indeterminato iscritti alla FASI, diviso per duecento, nonchè dipendenti delle altre Società del Gruppo RAI, diviso per duecento o per numero inferiore a duecento, qualora taluna Società abbia un numero di soci inferiore a duecento.

2. I Delegati eletti a norma del presente regolamento rimangono in carica 4 anni.

3. Si verifica la decadenza dall'incarico di Delegato nelle ipotesi di cui all'articolo 6, primo comma, dello Statuto, nonchè nell'ipotesi di perdita di taluno dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

4. Nei casi in cui nel corso del quadriennio vengano a cessare dalla carica uno o più Delegati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 6, dello Statuto. I subentranti restano in carica sino al termine del quadriennio in corso.

Articolo 2 - ELETTORATO ATTIVO

1. Sono elettori tutti i soci iscritti alla FASI che siano dipendenti a tempo indeterminato della RAI-RADIOTELEVISIONE

ITALIANA, nonchè delle altre Società del Gruppo RAI, con rap-	dete:
porto regolato da uno dei Contratti Collettivi di cui all'ar-	2. N
ticolo 5 dello Statuto della FASI stessa.	prov
2. A tal fine, hanno diritto di voto i lavoratori che risul-	le p
tano formalmente iscritti alla FASI al primo giorno del mese	tamer
precedente a quello della data di indizione delle elezioni e	3. La
che abbiano effettuato almeno il primo versamento contributi-	cura
vo.	solo
Articolo 3 - ELETTORATO PASSIVO	Ammi
1. Possono essere eletti tutti i soci iscritti alla FASI che	fiss
siano dipendenti a tempo indeterminato della RAI-RADIOTELEVI-	4. D
SIONE ITALIANA, nonchè delle altre Società del Gruppo RAI,	data
con rapporto regolato da uno dei Contratti Collettivi di cui	svol
all'articolo 5 dello Statuto della FASI stessa.	5. C
2. A tal fine, possono candidarsi i lavoratori che risultano	dell
formalmente iscritti alla FASI ed in regola con il relativo	iniz
versamento dei contributi al primo giorno del mese precedente	comp
a quello della data di indizione delle elezioni.	manca
Articolo 4 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI	nader
1. Le elezioni vengono indette dal Consiglio di Amministra-	
zione della FASI non oltre il 46° mese di permanenza in cari-	1. Le
ca dell'Assemblea dei Delegati e comunque devono essere ef-	dispo
fettuate non oltre 60 giorni dalla decadenza del mandato,	pres
previa delibera del Consiglio di Amministrazione che ne fissa	quel
la data di svolgimento ed il numero dei Delegati eleggibili	pure,

determinato ai sensi del precedente articolo 1, comma 1.

2. Nell'eventualità che il Consiglio di Amministrazione non provveda nel termine sopra indicato, si sostituiranno ad esso le parti stipulanti l'Accordo istitutivo della FASI congiuntamente o disgiuntamente.

3. La procedura elettorale si intende avviata con l'invio - a cura di chi ha indetto le elezioni - alle parti istitutive e, solo nell'ipotesi di cui al comma precedente, al Consiglio di Amministrazione della FASI, della comunicazione della data fissata per lo svolgimento delle elezioni.

4. Dovranno intercorrere minimo quarantacinque giorni tra la data di indizione delle elezioni e la data fissata per lo svolgimento delle elezioni stesse.

5. Ciascuna parte istitutiva dovrà comunicare al Presidente della FASI, nel termine perentorio di 5 giorni dalla data di inizio della procedura elettorale, il nominativo del proprio componente da inserire nel Comitato Elettorale Centrale; la mancata comunicazione determinerà la decadenza della parte inadempiente.

Articolo 5 - PRESENTAZIONE DELLE LISTE

1. Le liste per l'elezione dell'Assemblea dei Delegati - predisposte per ciascuna Società del Gruppo RAI - devono essere presentate, entro le ore 18.00 del 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni, al Presidente della FASI oppure, in caso di suo impedimento, al componente del Consiglio

di Amministrazione designato dalla RAI.

2. Sulle liste verrà apposta l'ora e la data della ricezione.

3. Le liste saranno consegnate a cura dei rappresentanti legali delle OO.SS., di cui al successivo comma 6, lettere a) e b), che avranno il compito, per le rispettive liste, di fornire al Comitato Elettorale Centrale le eventuali richieste di integrazioni e/o modifiche nei casi previsti dal successivo articolo 7, comma 5; i presentatori di lista dovranno depositare la lista stessa in duplice copia e firmare l'originale all'atto stesso del deposito.

4. A ciascun presentatore di lista sarà restituita una copia della lista presentata con l'indicazione del giorno e dell'ora dell'avvenuto deposito. La copia sarà firmata dal Presidente della FASI oppure da chi lo sostituisce ai sensi del primo comma del presente articolo.

5. Nella preparazione delle liste le Organizzazioni Sindacali terranno nel giusto conto tutte le realtà territoriali ed aziendali affinché si crei un equilibrio che rappresenti nel suo complesso i soci della FASI.

6. All'elezione dell'Assemblea dei Delegati possono concorrere:

a) liste nazionali presentate dalle OO.SS. stipulanti l'Accordo istitutivo della FASI;

b) liste presentate da Associazioni sindacali o di categoria a valenza nazionale formalmente costituite con un proprio at-

to costitutivo autenticato dal notaio, che certifichino la loro idoneità a partecipare alle elezioni, depositando a pena di inammissibilità:

1) la lista corredata da un numero di firme di soci che abbiano i requisiti di cui al precedente articolo 2, pari al 7% degli aventi diritto al voto in ciascuna Società. Le firme dei suddetti soci, devono essere apposte su una copia della lista e devono essere corredate da una fotocopia del tesserino aziendale di identificazione e da una fotocopia di un documento di identità valido.

La firma di presentazione su più liste comporta la sua invalidità su tutte le liste; è altresì, invalida la firma apposta dal candidato per la presentazione di qualsiasi lista;


2) copia dell'atto costitutivo autenticata dal notaio;

3) copia autentica dello Statuto;

4) certificato notarile che autentichi la firma ed i poteri della persona che firma per la presentazione della lista.

7. Le liste per l'elezione dei Delegati dovranno contenere un numero di candidati che vanno da un minimo di cinque ad un massimo pari al numero dei Delegati previsti secondo i criteri di cui all'articolo 1. Esse dovranno, inoltre, essere contrassegnate da una sigla depositata contestualmente alla presentazione.

8. I candidati dovranno essere contrassegnati con numeri progressivi secondo l'ordine di precedenza, con indicazione per



ciascuno della Società di appartenenza; l'accettazione della	Articolo
candidatura da parte di ciascun candidato deve risultare da	1. Ai fini
apposita dichiarazione - sottoscritta dal candidato stesso in	cedenti art
cui il medesimo attesti, altresì, di essere in possesso dei	Centrale da
requisiti di cui all'articolo 3 - che dovrà essere consegna-	entro lo s
ta, contestualmente al deposito della lista, unitamente a fo-	al primo co
tocopia del tesserino aziendale di identificazione ed a foto-	1
copia di un documento di identità valido al Presidente della	1. Nelle ve
FASI oppure a chi lo sostituisce ai sensi del primo comma del	ne per la p
presente articolo.	precedente
9. La candidatura su più liste contrassegnate da sigle diffe-	FASI il Co
renti decade da tutte le liste.	nente di de
10. Ogni lista deve essere accompagnata, a pena di inammissi-	2. Il Comit
bilità, dalla designazione del rappresentante di lista, del	9 component
componente per il Comitato Elettorale Centrale, fatta ecce-	a) il comp
zione per le liste presentate dalle parti istitutive della	Organizzaz
FASI alle quali si applica l'articolo 4, ultimo comma, e di	della FASI
uno scrutatore per ogni seggio elettorale.	b) gli altr
11. Gli scrutatori di ogni seggio - istituito in ogni unità	delle even
produttiva - si costituiranno in Comitato Elettorale locale	6, lettera
nel seno del quale sarà eletto un Presidente.	mitato med
12. I componenti dei Comitati Elettorali locali devono essere	svolgiment
dipendenti della RAI, nonché delle altre Società del Gruppo	qualora le
RAI, e non ricoprire cariche nella FASI a qualsiasi livello,	tate.
non essere candidati.	Qualora

Articolo 6 - ELENCO DEGLI ELETTORI E DEGLI ELEGGIBILI

1. Ai fini della elezione gli elenchi dei soci di cui ai precedenti articoli 2 e 3 saranno forniti al Comitato Elettorale Centrale dalla RAI, nonchè dalle altre Società del Gruppo RAI entro lo stesso termine di presentazione delle liste di cui al primo comma del precedente articolo 5.

Articolo 7 - COMITATO ELETTORALE CENTRALE

1. Nelle ventiquattro ore successive alla scadenza del termine per la presentazione delle liste di cui al primo comma del precedente articolo 5, si costituisce presso la sede della FASI il Comitato Elettorale Centrale, presieduto dal componente di designazione della RAI.

2. Il Comitato Elettorale Centrale sarà costituito da massimo 9 componenti fra i quali:

a) il componente di designazione RAI, un componente per ogni Organizzazione Sindacale firmataria dell'accordo istitutivo della FASI (vedi articolo 4, ultimo comma);

b) gli altri componenti, ognuno in rappresentanza di ciascuna delle eventuali ulteriori liste di cui all'articolo 5, comma 6, lettera b), entreranno successivamente a far parte del Comitato medesimo, fino a concorrenza dei 9 membri, per lo svolgimento dei compiti di cui al successivo comma 10, solo qualora le corrispondenti liste risultino validamente presentate.

Qualora le liste validamente presentate di cui al prece-

dente paragrafo fossero in numero eccedente rispetto al numero	degli
ro residuo dei componenti del Comitato Elettorale Centrale,	della
la priorità sarà determinata dalla data ed ora di presentazione	5. Ne
zione della lista, ed, in caso di coincidenza di data ed ora,	Comit
il Comitato Elettorale Centrale procederà, con sorteggio, all'	lista
attribuzione del/i componente/i designato/i.	prese
3. I componenti di parte sindacale del Comitato Elettorale	un te
Centrale devono essere dipendenti di taluna delle Società del	gla s
Gruppo RAI, non ricoprire cariche nella FASI a qualsiasi li-	ritto
vello, nè essere candidati di lista, componenti dell'Assem-	delle
blea dei Delegati in carica, del Collegio dei Revisori dei	è sta
conti e non devono prestare attività lavorativa presso la	Elett
struttura amministrativa della FASI.	lista
4. Il Comitato Elettorale Centrale di cui alla lettera a) del	rappr
presente articolo accerta che ricorrano i requisiti di ammis-	sate,
sibilità delle liste presentate, in particolare:	liste
a) verifica la regolarità delle liste in ordine alla sigla	dei c
distintiva, al numero dei candidati inseriti, alle relative	6. De
firme di presentazione, unitamente alla documentazione previ-	vengo
sta dall'articolo 5;	stenz
b) cancella i nomi dei candidati per i quali manca la previ-	7. La
sta dichiarazione di accettazione;	cata
c) cancella i nomi dei candidati ineleggibili, poichè privi	coinc
dei requisiti previsti dall'articolo 3 o decaduti ai sensi	zione
dell'articolo 5, comma 9, nonchè, in caso di sovrabbondanza,	la di

degli ultimi candidati inseriti sino alla regolarizzazione della lista.

5. Nel caso di sigla distintiva confondibile con altre, il Comitato Elettorale Centrale comunicherà al presentatore di lista e, qualora non sia con esso coincidente, anche al rappresentante legale dell'Organizzazione Sindacale interessata, un termine perentorio per provvedere alla modifica della sigla stessa; a tal fine l'utilizzo della sigla spetta, con diritto di precedenza, a chi ne fa normalmente uso al di fuori delle elezioni della FASI e, in secondo luogo, alla lista che è stata presentata precedentemente. Analogamente, il Comitato Elettorale Centrale richiederà ai relativi presentatori di lista e, qualora non siano con essi coincidenti, anche ai rappresentanti legali delle Organizzazioni Sindacali interessate, l'integrazione, nel termine perentorio assegnato, delle liste che risultino incomplete quanto a candidature ai sensi dei commi precedenti.

6. Decorsi i termini di cui al comma precedente, le liste vengono nuovamente verificate al fine di accertarne la sussistenza delle condizioni di ammissibilità.

7. La dichiarazione di inammissibilità di una lista è comunicata al presentatore di lista e, qualora non sia con esso coincidente, anche al rappresentante legale dell'Organizzazione Sindacale interessata, ed ha effetto immediato. Avverso la dichiarazione di inammissibilità i rappresentanti legali



delle OO.SS. interessate potranno presentare - entro venti-	li,
quattro ore dalla comunicazione di inammissibilità - ricorso	al .
scritto al Comitato Elettorale Centrale che si pronuncerà nei	estr
successivi due giorni.	per:
8. Accertata l'ammissibilità delle liste, il Comitato Eletto-	rigi
rale Centrale viene integrato con i componenti di cui all'ar-	nità
ticolo 5, comma 6, lettera b), assumendo la sua definitiva	d) i
composizione, eventualmente previo esperimento della procedu-	soc:
ra di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), ultimo para-	tora
grafo.	e) p
9. Tutte le decisioni del Comitato Elettorale Centrale sono	la p
adottate a maggioranza assoluta dei componenti; in caso di	stan
parità il voto del Presidente ha valore doppio.	f) i
10. Oltre a quanto previsto in precedenza, il Comitato Elet-	voto
torale Centrale svolge i seguenti compiti:	SI c
a) sulla base delle liste di cui sia stata accertata l'ammis-	semb
sibilità e la validità cura la predisposizione delle schede	11.
elettorali, tenendo conto di quanto stabilito dal successivo	con
articolo 9;	stes
b) coordina i Comitati Elettorali Locali i quali, con la col-	tuti
laborazione della Società, provvedono all'istituzione dei	spet
seggi presso ogni unità produttiva ed alla sorveglianza del	lezi
loro funzionamento;	succ
c) almeno dieci giorni prima della data delle elezioni tra-	
smette alle Commissioni Elettorali Locali le liste elettora-	1. L

li, le schede elettorali, gli elenchi dei soci aventi diritto al voto, unitamente alle istruzioni per la votazione, ad un estratto del presente Regolamento Elettorale relativo alle operazioni di voto e di scrutinio, nonché appositi comunicati riguardanti l'individuazione dei seggi elettorali e delle unità produttive;

d) riceve dai seggi gli elenchi attestanti la votazione dei soci, i verbali di votazione e di scrutinio, le schede elettorali utilizzate e quelle non utilizzate;

e) procede alle operazioni di verifica dei verbali di cui alla precedente lettera d), esaminando e risolvendo in unica istanza eventuali casi di contestazione;

f) invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio al Consiglio di Amministrazione della FASI che la conserva per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei Delegati.

11. Il Comitato Elettorale Centrale cessa le proprie funzioni con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi agli eletti, agli organi della FASI, alle parti istitutive ed ai rappresentanti legali delle OO.SS. ulteriori rispetto alle parti istitutive, che abbiano partecipato alle elezioni, fatte salve le eventuali contestazioni di cui al successivo articolo 11.

Articolo 8 - COMUNICAZIONE DELLA DATA DELLE VOTAZIONI

1. La data delle votazioni, le liste dei candidati, le istru-

zioni per la votazione, l'estratto del Regolamento Elettorale ed i comunicati relativi ai seggi, dovranno essere portati a conoscenza dei soci a cura dei Comitati Elettorali Locali, mediante affissione nei luoghi sede di seggio elettorale almeno sette giorni prima della data fissata per le votazioni.

2. Contemporaneamente deve essere affisso un avviso relativo ai luoghi, giorni ed orari delle votazioni.

Articolo 9 - MODALITA' DI VOTAZIONE

1. La votazione avverrà a mezzo scheda contenente tutte le sigle delle liste dei candidati nell'ordine risultante dalla data ed ora di presentazione delle liste stesse al Presidente della FASI o a chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

2. Le schede dovranno essere firmate da almeno due componenti del Comitato Elettorale Locale.

3. Le votazioni avverranno a scrutinio segreto nei luoghi sede di seggio elettorale.

4. Nelle elezioni il voto è segreto e non può essere espresso per interposta persona.

A. Ogni elettore deve votare presso il seggio nel cui elenco risulta iscritto. I lavoratori in trasferta nel/i giorno/i in cui si svolgono le elezioni possono votare presso il seggio dell'unità produttiva in cui si trovano a prestare la propria attività.

A tale scopo, il Comitato Elettorale Locale interessato,

dopo aver accertato l'identità del socio, dovrà verificarne la legittimazione al voto attraverso il Comitato Elettorale Locale nei cui elenchi è iscritto il medesimo, informando contestualmente tale ultimo Comitato della volontà del socio predetto di esercitare il diritto di voto nella diversa sede.

Quanto precede dovrà costituire oggetto di verbalizzazione da parte di entrambi i Comitati Elettorali Locali interessati.

B. Ogni elettore deve apporre la propria firma leggibile sull'elenco degli elettori a conferma dell'avvenuta ricezione della scheda elettorale che, successivamente all'espressione del voto, dovrà essere depositata in idonea urna sigillata sino all'inizio delle operazioni di scrutinio.

C. L'elettore dovrà indicare mediante crocetta il voto di lista e potrà manifestare la preferenza solo per un candidato della lista votata, indicandone cognome e nome.

5. Nel caso in cui le preferenze superino il limite indicato, esse si intendono annullate, rimanendo valido solo il voto di lista.

6. L'indicazione della preferenza vale quale votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto di lista. Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda.

7. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenza data a candidato di lista differente, si considera valido solo il



voto di lista e nullo il voto di preferenza.

Articolo 10 - SCRUTINIO DELLE SCHEDE E PROCLAMAZIONE

DEI RISULTATI

1. Ciascuna lista avrà diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.
2. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi ed il numero dei seggi da attribuire.
3. In caso di insufficienza del quoziente di cui al primo comma, sarà valido il maggior numero di resti.
4. A parità di resti fra liste diverse, il seggio va attribuito alla lista che non ha conseguito alcun posto. Ove, sempre a parità di resti, tutte le liste abbiano conseguito almeno un seggio si ricorrerà al sorteggio.
5. A seguito delle assegnazioni dei seggi, saranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze nelle rispettive liste.
6. Nel caso di lista unica l'attribuzione dei seggi avverrà sulla base delle preferenze riportate dai candidati.
7. A parità di preferenze tra due o più candidati della medesima lista, il seggio va attribuito secondo la successione dei nominativi nella lista stessa.
8. Al termine dello scrutinio verrà redatto, a cura del Presidente del Comitato Elettorale Locale, il relativo verbale nel quale si dovrà dare atto anche di eventuali contestazioni

che siano state sollevate.

9. Detto verbale, sottoscritto dal Presidente e dagli scrutatori, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- il numero degli aventi diritto al voto e dei votanti, anche in relazione alle previsioni dell'articolo 9, comma 4, lettera A, paragrafi 2 e 3;

- il numero delle schede inviate dal Comitato Elettorale Centrale;

- il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;

- il numero delle schede nulle, delle schede bianche e delle schede non utilizzate.

10. Concluso lo scrutinio e la redazione del relativo verbale, il Presidente del Comitato Elettorale Locale provvede ad inviare, in plico chiuso e sigillato, tutta la documentazione relativa alle operazioni elettorali, avendo cura di distinguere le schede valide, le schede nulle, le schede bianche e le schede non utilizzate.

11. Il plico dovrà pervenire al Comitato Elettorale Centrale entro il quarto giorno successivo a quello delle elezioni.

12. Il Comitato Elettorale Centrale provvederà alle operazioni di riepilogo ed all'assegnazione dei seggi, dandone atto in apposito verbale da sottoscrivere da parte di tutti i componenti il Comitato stesso.

13. Il Comitato Elettorale Centrale, dopo il compimento delle operazioni di cui sopra, renderà noti i risultati delle vota-



zioni, mediante affissione di appositi comunicati in ciascuna
unità produttiva.

Articolo 11 - CONTESTAZIONI SULLE ELEZIONI

1. Eventuali contestazioni dovranno essere avanzate con ricorso scritto che dovrà pervenire al Comitato Elettorale Centrale entro cinque giorni, a pena di decadenza, dalla data di pubblicazione dei risultati delle votazioni.
2. Il Comitato Elettorale Centrale, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, dovrà decidere in merito alle eventuali contestazioni.
3. Il risultato dell'esame delle eventuali contestazioni verrà reso noto mediante apposito comunicato del Comitato Elettorale Centrale da affiggersi in ciascuna unità produttiva.

F.to Fusco Bruno

" Francesco Maria Ragnisco notaio

E' copia conforme del Regolamento annesso all'allegato B del verbale a mio rogito in data 31 marzo 1999, repertorio numero 46413, registrato a Roma - Atti Pubblici il 7 aprile 1999 al numero 14447.

Roma, 13 gennaio 2006

F.to Francesco Maria Ragnisco notaio


Regis

in da

Copia

ge.

Roma,




Registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 3

in data 17 gennaio 2006

Copia conforme all'originale firmato a norma di legge.

Roma, li 18 gennaio 2006

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.